



***A cura di Luca Galliani e Anna Locatelli***

Con la presente Newsletter vengono illustrati brevemente i principali chiarimenti forniti nella Circolare n. 34 del 20 ottobre 2022. L'Agenzia delle Entrate, oltre a fornire una panoramica generale sulla tassazione dei trust, si sofferma sui recenti interventi del legislatore in materia di imposizione diretta e sulle diverse pronunce giurisprudenziali circa l'imposizione indiretta.

### **Disciplina ai fini delle imposte sui redditi**

Per l'individuazione del regime fiscale applicabile al reddito prodotto dal trust, è necessario distinguere il trust trasparente da quello opaco.

#### Trust trasparente

Per i trust con beneficiario "individuato", il reddito è imputato a quest'ultimo indipendentemente dalla effettiva percezione ed è tassato in capo allo stesso come reddito di capitale (ai sensi dell'art. 44, comma 1 lettera g-sexies del TUIR), mediante "imputazione" per trasparenza, applicando le regole proprie di tassazione del soggetto beneficiario.

Conseguentemente, la successiva attribuzione al beneficiario individuato del reddito già tassato per trasparenza in capo allo stesso non sarà imponibile in Italia essendo del medesimo reddito.

La Circolare conferma che tali regole valgono anche nel caso di trust non residenti. Pertanto, qualora il beneficiario sia una persona fisica residente, la porzione di reddito allo stesso attribuibile, concorrerà alla formazione del reddito complessivo e sarà tassato con le aliquote progressive IRPEF, indipendentemente dai criteri di territorialità ex art. 23 del TUIR.

### **LED Taxand**

Studio Legale Tributario

Via Dante, 16 - 20121 Milano - Tel. +39 02 494864 - Fax +39 02 494864864

studiomi@led-taxand.it - www.led-taxand.it

C.Fiscale e P. IVA 10122630964

Resta fermo che se il reddito imputato sia stato prodotto dal trust in Italia ed ivi già tassato ai sensi dell'articolo 73 del TUIR, lo stesso non sconterà ulteriore imposizione in capo al beneficiario residente.

## Trust opaco

Brevemente, per il trust senza beneficiario "individuato", l'imposizione avviene nei confronti del trust stesso; tale reddito è soggetto alle regole fiscali previste in base alla natura "commerciale" o "non commerciale" dell'attività svolta dal trust stesso.

Ciò detto, per quanto concerne i trust opachi residenti, la Circolare chiarisce che in caso di trust non commerciale – tenuto conto del fatto che lo stesso, ai sensi dell'art. 143 del TUIR, determina il reddito imponibile con le medesime categorie reddituali e in applicazione delle medesime regole previste per le persone fisiche – la successiva distribuzione al beneficiario non individuato non deve essere assoggettata ad imposizione.

Viceversa, l'Amministrazione finanziaria, rispondendo anche a ragioni di ordine logico-sistematico, ha chiarito che per la successiva distribuzione da parte di un trust commerciale residente – il cui reddito va determinato applicando le regole previste dagli art. 81 e seguenti del TUIR in materia di reddito d'impresa (ivi inclusa la disciplina in materia di PEX) – si rende applicabile l'art. 44, comma 1, lettera e) del TUIR, il quale prevede la tassazione come reddito di capitale degli utili derivanti dalla partecipazione al patrimonio anche di enti, diversi dalle società, assoggettati ad IRES, tra i quali rientrano i trust.

In aggiunta, in relazione a tali distribuzioni, il trust opaco commerciale residente deve anche assumere il ruolo di sostituto d'imposta e sarà, quindi, tenuto ad effettuare la ritenuta alla fonte nella misura del 26 per cento.

Nel caso di trust opaco non residente, quest'ultimo è soggetto passivo in Italia per i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, ai sensi degli articoli 151 e 153 del TUIR e, ordinariamente, la relativa "attribuzione" al beneficiario non dà luogo a tassazione in capo allo stesso.

Tuttavia, a seguito delle modifiche normative introdotte dal decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 ("Decreto"), nel caso in cui il trust sia "stabilito" in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata ai sensi dell'art. 47 bis del TUIR, le successive attribuzioni a soggetti residenti in Italia assumono rilevanza reddituale in capo agli stessi, con conseguente assoggettamento alle aliquote progressive IRPEF.

A questo riguardo, con la Circolare in esame, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti:

1. uno Stato o territorio può essere definito a fiscalità privilegiata nel caso in cui il livello nominale di tassazione del reddito prodotto dal trust risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia (24% o 26% in base alla natura del trust), considerando anche eventuali regimi speciali applicabili al trust. L'analisi del livello nominale di tassazione deve essere effettuata al momento di produzione del reddito e deve essere confrontata con l'aliquota IRES vigente nel medesimo periodo d'imposta;
2. per quanto concerne il termine "stabilito", in generale, lo stesso deve essere inteso con riferimento alla giurisdizione di residenza del trust in base alle relative regole, quale risultante al momento della "attribuzione" al beneficiario residente.
3. nonostante sembra essere in aperto contrasto con il dato letterale della disposizione e con la libertà di stabilimento ex art. 49 del TFEU, anche i trust residenti in uno Stato UE o SEE che beneficiano di un regime fiscale di esenzione si considerano stabiliti in un paese a fiscalità privilegiata;

4. viene confermata l'impossibilità per il contribuente di presentare istanza di interpello all'Amministrazione finanziaria al fine di dimostrare che dal trust non consegue l'effetto di localizzare i redditi in uno Stato a fiscalità privilegiata;

Inoltre, l'Amministrazione finanziaria fornisce importanti precisazioni sulla presunzione legale relativa introdotta dal Decreto, in base alla quale, nel caso in cui non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, le attribuzioni operate da trust esteri opachi verso beneficiari residenti sono da considerarsi reddito per l'intero ammontare percepito.

Sul tema la Circolare puntualizza che:

1. la presunzione si applica esclusivamente ai trust opachi stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata;
2. il patrimonio, è costituito dalla dotazione patrimoniale iniziale ed ogni eventuale successivo "trasferimento" effettuato dal disponente (o da terzi) a favore del trust;
3. il reddito, è costituito da ogni provento conseguito dal trust, compresi i redditi eventualmente reinvestiti o capitalizzati nel trust stesso;
4. ai fini dell'applicazione della summenzionata presunzione, occorre rideterminare il reddito secondo la normativa fiscale italiana;
5. la distinzione fra patrimonio e reddito può essere provata dal beneficiario residente da idonea documentazione sia contabile sia extracontabile (ad esempio, rendicontazioni bancarie, finanziarie, ecc.).

## Disciplina ai fini delle imposte indirette

In tema di applicazione di imposte indirette, l'Amministrazione finanziaria prende atto e recepisce l'orientamento ormai consolidato assunto dalla Suprema Corte, andando definitivamente oltre le sue posizioni espresse in alcuni precedenti documenti di prassi.

In particolare, con le Circolari n. 48/E del 2007 e n. 3/E del 2008, l'Agenzia aveva adottato l'impostazione della cosiddetta "tassazione anticipata del trust", affermando che l'apporto di beni e diritti nel trust andasse assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, mentre il successivo trasferimento dei beni ai beneficiari non realizzasse un presupposto impositivo.

Nella Circolare in commento, invece, facendo proprie le statuizioni della giurisprudenza di legittimità, l'Agenzia conferma che l'apporto di beni nel trust e, quindi, la mera costituzione del vincolo di destinazione non integrano un autonomo presupposto ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni. In altre parole, l'atto di dotazione di beni e diritti in trust non integra di per sé un trasferimento imponibile, ma un atto generalmente neutro, che non dà luogo ad un trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta.

Il trasferimento imponibile ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni si realizza solo all'atto di un eventuale attribuzione del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo.

Stante questo importante chiarimento, la Circolare chiarisce inoltre che:

1. la tassazione può essere anticipata all'atto di dotazione del trust, nei casi in cui i beneficiari nominativamente o, comunque, inequivocabilmente individuati (o individuabili) siano titolari di diritti pieni ed esigibili, non subordinati alla discrezionalità del trustee o del disponente, ed abbiano, quindi, il diritto di ottenere, in qualunque momento, il trasferimento di quanto spettante;
2. ai fini della determinazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, le aliquote e le franchigie previste sono individuate, all'atto della attribuzione dei beni, sulla base del rapporto di parentela intercorrente in quel momento tra il disponente e il beneficiario. Viceversa, ai fini della territorialità, la residenza del disponente e la localizzazione dei beni apportati, devono essere verificati al momento dell'atto di apporto dei beni al trust.
3. nel caso in cui i contribuenti abbiano prudenzialmente liquidato e versato le imposte al momento dell'apporto dei beni o diritti al trust, tale versamento può essere considerato a titolo definitivo e, pertanto, nessuna imposta sarà dovuta per le successive attribuzioni a favore del beneficiario. Tuttavia, tale "esaurimento" vale a condizione che dette attribuzioni abbiano ad oggetto (i) i medesimi beneficiari e (ii) i medesimi beni e diritti sulla base dei quali è stata effettuata la liquidazione e il versamento delle relative imposte.

Viceversa, qualora la successiva attribuzione avvenga nei confronti di un beneficiario diverso ovvero abbia ad oggetto beni o diritti diversi da quelli conferiti e tassati, si rende necessaria una nuova liquidazione dell'imposta. In tali casi, resta ferma la possibilità di scomputare quanto già versato in sede di apporto al trust.

Al contempo, ciascun contribuente può liberamente decidere di non avvalersi degli effetti derivanti dall'esaurimento del rapporto e presentare un'istanza di rimborso. Anche in tali casi, l'atto di un eventuale attribuzione del bene al beneficiario realizzerà il presupposto impositivo ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni;

4. le medesime considerazioni valgono anche nel caso del trust di scopo di tipo "liquidatorio" o di "garanzia", con taluni adattamenti in ragione delle peculiarità dei due istituti.

## Obblighi di monitoraggio fiscale

La Circolare, inoltre, tratta il tema degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui al Decreto Legge n. 167 del 1990, come modificato dal Decreto Legislativo n. 90 del 2017.

Innanzitutto, l'Agenzia specifica che, nonostante, la legislazione menzionata non ne faccia esplicito riferimento, essa debba ritenersi applicabile anche ai trust e a istituti ad essi analoghi. Pertanto, in linea di principio, i trust residenti in Italia e non fittiziamente interposti sono tenuti agli adempimenti di monitoraggio fiscale per gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria da essi detenuti.

Con riferimento ai soggetti residenti beneficiari, l'Amministrazione afferma che, ai fini dell'attribuzione della qualifica di "titolare effettivo" e dei conseguenti obblighi di monitoraggio fiscale, ciò che rileva è che gli stessi siano "individuati o facilmente individuabili" e che, quindi, dall'atto di trust o da altri documenti, sia possibile, anche indirettamente, l'identificazione degli stessi. Pertanto, in generale, sono soggetti agli obblighi di monitoraggio tutti i beneficiari di trust estero, anche individuati per classi (es., gli eredi legittimi del disponente).

In particolare, la Circolare specifica che i beneficiari di un trust non discrezionale devono assolvere pienamente gli obblighi di monitoraggio fiscale e devono indicare il valore degli investimenti detenuti all'estero dall'entità e delle attività estere di natura finanziaria ad essa intestate, nonché la percentuale di patrimonio nell'entità stessa. I beneficiari di trust discrezionali devono, invece, adempiere agli obblighi di monitoraggio esclusivamente sulla base delle informazioni disponibili. Ad esempio, nel caso in cui il trustee comunica la sua decisione di attribuirgli il reddito e/o il capitale del fondo del trust, il beneficiario ha l'obbligo di indicare nel quadro RW l'ammontare del relativo credito vantato nei confronti del trust.

L'Agenzia, nella Circolare in commento, conferma inoltre che i "titolari di interessi successivi", *i.e.* coloro che diverrebbero beneficiari solo al venir meno dei primi beneficiari, non siano qualificabili come beneficiari effettivi e, pertanto, non sono soggetti agli obblighi di monitoraggio fiscale.

Infine, la Circolare conclude affermando che anche il trustee, il disponente ed il guardiano, sono esclusi dagli obblighi di monitoraggio fiscale in quanto non sussiste alcuna relazione giuridica o di fatto tra il soggetto e le attività estere. Tali soggetti esercitano meri poteri dispositivi in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario.

### Applicazione dell'IVIE e dell'IVAFE

La Circolare chiude trattando il tema dell'applicazione dell'IVIE e dell'IVAFE, chiarendo che i trust residenti in Italia devono assolvere al pagamento di tali imposte per gli immobili e le attività finanziarie detenute all'estero a partire dal 1° gennaio 2020.

Viceversa, tali imposte non devono essere invece assolte dai beneficiari di trust opachi esteri per le attività finanziarie e i beni immobili detenuti dal trust stesso, in quanto non sussiste il presupposto per l'assolvimento di esse.

---

### DISCLAIMER

**Le informazioni contenute nella presente newsletter non possono essere considerate come un parere legale. LED Taxand non accetta alcuna responsabilità in relazione all'utilizzo di tale pubblicazione senza la collaborazione dei suoi professionisti.**